



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-236

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Giugno il sottoscritto Tartaglia Chiara in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dello Sport E The Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON LA GEPX s.r.l. CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO SITO IN GENOVA, VIA CONI ZUGNA N. 2.

Adottata il 27/06/2023
Esecutiva dal 27/06/2023

27/06/2023	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-236

OGGETTO PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON LA GEPX s.r.l. CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO SITO IN GENOVA, VIA CONI ZUGNA N. 2.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 10 novembre 2016 è stato stipulato, tra il Comune di Genova e la GEPX s.r.l., il contratto rep. 68000 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento, adeguamento e messa a norma dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Coni Zugna n. 2;
- ai sensi dell'art. 4 del predetto contratto, la durata della gestione è pari ad anni 15 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere pubbliche, corrispondente al giorno 14/10/2021;

Considerato che:

- tra i devastanti effetti della pandemia, tuttora in atto, vi sono i danni subiti dai gestori degli impianti sportivi in seguito alla chiusura delle strutture imposta dalle Autorità per ridurre i contagi;
- in particolare i Decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sospeso, in ambito sportivo, le competizioni sportive e le sedute di allenamento degli atleti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- la predetta sospensione ovvero la loro limitata continuazione, nei casi previsti ed alle condizioni restrittive contemplate nei citati Decreti, ha condotto ad una ingente flessione degli introiti delle Società ed Associazioni Sportive, le quali hanno comunque dovute far fronte alle spese fisse, come, a titolo esemplificativo, le utenze, i canoni di concessione, le tasse e, in alcuni casi, i compensi per i vari collaboratori sportivi;

Preso atto che:

- al fine di sostenere le Società operanti in ambito sportivo colpite dagli effetti della pandemia e concessionarie di impianti pubblici, il D.L. c.d. "Rilancio" n. 34 convertito in L. 77/2020 ha previsto, all'art. 216, la possibilità per le parti di concordare la revisione dei rapporti contrattuali in

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga del rapporto;

Rilevato che:

- con nota dell'01/03/2021, la Società concessionaria ha richiesto, a fronte della sospensione delle attività sportive dal marzo 2020 e delle gravi perdite all'uopo subite un prolungamento della concessione in essere ai sensi dell'art. 216 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, al fine anche di poter rientrare dei costi straordinari sostenuti per la messa in sicurezza dei locali prevista dalla normativa antiCovid;
- con successiva comunicazione, pervenuta via mail il 13/06/2022, la Società concessionaria ha, in particolare, specificato che l'impianto è rimasto totalmente chiuso dal 09/03/2020 al 13/06/2020 ed ancora dal 25/10/2020 al 05/06/2021;
- la Società ha peraltro dovuto far fronte, nonostante la parziale sospensione delle attività, ai costi fissi di utenza ed alle spese inerenti la manutenzione, custodia e pulizia dell'immobile, incumbenti cui la stessa ha comunque continuato a provvedere;

Considerato che:

- a causa della pandemia e delle misure restrittive ad essa conseguenti, la citata Società ha quindi incassato minori entrate e sostenuto maggiori costi, come emerge dalla documentazione acquisita dall'Ufficio ed, in particolare, dal raffronto tra i bilanci consuntivi 2019 e 2020 societari;

Rilevata, per quanto precede, la necessità di concedere un periodo di proroga contrattuale, tale da consentire il rientro di dette perdite ed il ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale alterato in seguito agli effetti delle citate misure restrittive, con ciò dando applicazione all'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Ritenuto congruo, alla luce della prolungata chiusura dell'impianto e della conseguente parziale interruzione, durante il periodo di chiusura, degli effetti del contratto in essere con GEPX s.r.l., tenuto altresì conto delle pesanti ripercussioni economiche di tale interruzione sulle entrate della predetta Società, destinate a protrarsi anche nel corso dell'anno 2021 ed in quelli immediatamente successivi, un periodo di prolungamento di anni tre far data dal 14/10/2036, giorno successivo alla data di scadenza del vigente contratto, in modo da consentire il riequilibrio economico-contrattuale di cui sopra;

Ritenuto, conseguentemente, di prolungare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 il contratto in essere con la GEPX s.r.l. avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento, adeguamento, messa a norma e successiva gestione dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Coni Zugna n. 2 per la durata di anni 3 a far data dal 14/10/2036 al 13/10/2039 e di approvare l'allegato schema di addendum contrattuale da sottoscrivere con la Società concessionaria;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Rosalba Sfregola, responsabile del procedimento, la quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e conseguentemente non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa previsto dal D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, art. 216;

IL DIRIGENTE DISPONE

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di prolungare alle vigenti condizioni, ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, il contratto rep. 68000 del 16/11/2016 in essere con la GEPX s.r.l. avente ad oggetto la gestione delle opere realizzate, a seguito di progettazione definitiva ed esecutiva, presso l'impianto natatorio sito in Genova, Via Coni Zugna n. 2 per un periodo di tre anni a far data dal 14/10/2036 fino al 13/10/2039;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo schermo di addendum integrativo del citato contratto da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i

Il Dirigente
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE SPORT

**A cronologico n.
del /0 /2023
REP N.**

**CONTRATTO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CONI ZUGNA N. 2 –
16164 GENOVA**

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno .del mese di _____ in Genova,
il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing.
Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sport, domiciliato per la carica in
Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

e

la GEPX s.r.l., con sede in Via Coni Zugna n. 2 - Genova – cap.16164. –C.F. 012145030991, per brevità di seguito, detto anche
Concessionario, rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. _____, nato a _____ il
_____, residente in _____.

Con il presente atto le parti convengono l'integrazione, in conformità a Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0- del
, del contratto stipulato in data 10/11/2016 con la GEPX s.r.l.

PREMESSO CHE:

- in data 10 novembre 2016 è stato stipulato, tra il Comune di Genova e la GEPX s.r.l., il contratto rep. 68000 avente ad
oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento, adeguamento e messa a norma
dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Coni Zugna n. 2;

- ai sensi dell'art. 4 del predetto contratto, la durata della gestione è pari ad anni 15 dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio delle opere pubbliche, corrispondente al giorno 14/10/2021;

- a seguito della situazione di emergenza sanitaria da "Covid 19" verificatasi nel Paese a far data dal mese di marzo 2020,
sono stati adottati numerosi provvedimenti alcuni dei quali hanno imposto la chiusura delle attività sportive, in modo da
evitare il diffondersi della malattia, mentre altri sono volti ad alleviare le conseguenze economiche dovute alla chiusura di
dette attività;

- a tal fine, il D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in data 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, ha disposto,
all'art. 216, comma 2:

*"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono
concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in
scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie
originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero
dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire
la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale
caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente
sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento
del contratto. ";*

- con nota dell'01/03/2021, la Società concessionaria ha richiesto, a fronte della sospensione delle attività sportive dal
marzo 2020 e delle gravi perdite all'uopo subite un prolungamento della concessione in essere ai sensi dell'art. 216 del D.L.
34/2020 conv. in L. 77/2020, al fine anche di poter rientrare dei costi straordinari sostenuti per la messa in sicurezza dei locali
prevista dalla normativa antiCovid;

- con successiva comunicazione, pervenuta via mail il 13/06/2022, la Società concessionaria ha, in particolare, specificato
che l'impianto è rimasto totalmente chiuso dal 09/03/2020 al 13/06/2020 ed ancora dal 25/10/2020 al 05/06/2021;

- la Società ha peraltro dovuto far fronte, nonostante la parziale sospensione delle attività, ai costi fissi di utenza ed alle
spese inerenti la manutenzione, custodia e pulizia dell'immobile, incumbenti cui la stessa ha comunque continuato a
provvedere;

- alla luce della documentazione prodotta dal concessionario, si considerano sussistenti i requisiti per il prolungamento
ai sensi dell'art. 216, D.L. Rilancio n. 34 conv. in L. 77/2020, alle condizioni vigenti, del contratto sottoscritto il 10/11/2016 in
essere con la GEPX S r.l. fino alla durata di 3 anni a decorrere dal 14/10/2036, giorno successivo alla data di scadenza della
vigente concessione.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate
convengono e stipulano quanto segue:

ART. I) Il Comune di Genova e la GEPX S r.l. convengono l'integrazione, secondo i termini e le modalità di seguito indicati,
del contratto .rep. 68000 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento,
adeguamento e messa a norma, nonché gestione dell' impianto sito in Via Coni Zugna n. 2 – 16164 Genova:

ART. 4BIS – Durata del prolungamento contrattuale.

1. Il prolungamento della concessione in gestione dell'impianto ha durata per un periodo di anni 3 (tre) a partire dalla scadenza in oggi prevista della gestione e quindi dal 14/10/2036 fino al 13/10/2039 alle condizioni di cui al contratto rep. 68000 sottoscritto in data 10/11/2016 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento, adeguamento e messa a norma dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Coni Zugna n.– 1664 Genova, nonché relativa gestione.

ART. 13BIS – Garanzie

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del suddetto contratto rep. 68000 sottoscritto in data 10/11/2016 con riferimento alla garanzia dovuta successivamente alla emissione del certificato di collaudo, il concessionario si impegna a garantire l'adempimento dei propri obblighi contrattuali per l'intera durata della gestione come prolungata in forza del presente atto e si obbliga pertanto ad integrare o adeguare, entro 60 giorni dalla data di stipula, l'attuale cauzione mediante aggiunta di ulteriori Euro 3.352,71, pari al 10% dei canoni dovuti, solo imponibile, per il periodo di prolungamento.

2. La suddetta cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale e verrà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.

3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. II) Le parti si danno atto che rimangono fisse ed invariate le restanti condizioni contrattuali di cui al contratto rep. 68000 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento, adeguamento e messa a norma dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Coni Zugna n. 2, fatte salve eventuali diverse misure di riequilibrio economico-finanziario, da concordare con il Concedente, applicabili in forza del contratto cron. 68000 del 10/11/2016 e della vigente o normativa o di altra che verrà in futuro emanata.

ART. III) Tutte le spese riconducibili alla sottoscrizione del presente atto restano a carico del concessionario, che vi si obbliga.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Letto confermato e sottoscritto.

Genova, /0 /2023

Per il Comune

Per il Concessionario

Il Dirigente Ing. Tartaglia

L'Amministratore Unico